


## PARTE QUARTA

# SULLA REVOCA AI VESCOVI DIOCESANI DELLA FACOLTÀ DI RICONOSCERE NUOVE CONGREGAZIONI RELIGIOSE E REALTÀ ECCLESIALI



**1 Abrogazione del canone 579 del Codice di Diritto Canonico** — Cinque decenni or sono il teologo Jean Daniélou esaminò con lucido e sapiente equilibrio la decadenza che stava sfigurando e in parte distruggendo molti ordini religiosi maschili e femminili a causa di una falsa interpretazione del Concilio Vaticano II. Il pensiero del Cardinale Daniélou fu in parte eclissato, in parte inascoltato. A distanza di mezzo secolo dobbiamo ammettere che le sue analisi si sono rivelate profetiche sotto diversi aspetti. Oggi non siamo più chiamati ad affrontare il problema della decadenza della vita religiosa ma i risultati che questa decadenza ha prodotto. Soprattutto dobbiamo interrogarci in modo profondo se quanti oggi danno vita a nuove esperienze di vita religiosa agiscono sospinti da un desiderio di rinascita oppure se, essendo frutti generati, o talvolta peggio persino generatori di questa decadenza, vogliono invece perpetrare le tristi conseguenze di un degrado sempre più evidente e innegabile. Per questo dichiariamo abrogato il canone 579, i canoni seguenti e i canoni a esso correlati, da riformulare secondo le Nostre Apostoliche disposizioni.

**2 Sul concetto di carisma che può essere considerato tale solo se riconosciuto e approvato dalla Chiesa** — Lo Spirito Santo dispensa i propri doni

Rivista telematica *L'Isola di Patmos*

Questo testo qui riprodotto è tratto da *QUANTA CURA IN CORDIBUS NOSTRIS* dello pseudo Sommo Pontefice Benedetto XVIII, eletto al sacro soglio nell'anno 2023. Si tratta in verità di un'opera di Ariel S. Levi di Gualdo, a suo tempo edita e distribuita dalla Bonanno Editore. Attualmente, questo testo come le altre opere dello stesso Autore, sono fuori commercio ed in fase di ristampa con una nuova società editrice

come vuole<sup>1</sup> ed elargisce grazie speciali a molti fedeli, per la loro missione sociale ed ecclesiale<sup>2</sup>. I Padri dell'ultimo Concilio della Chiesa insegnano che «A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data in vista dell'unità»<sup>3</sup>, affinché tutte le membra vive del Corpo di Cristo fossero perfette nell'unità<sup>4</sup>. Molti dei problemi ecclesiali del presente ruotano su una mala interpretazione del concetto di "carisma", sul quale ci proponiamo di disporre adeguati studi fornendo quanto prima un Nostro apposito documento dove sarà definita la parola stessa.

Il carisma unisce il Corpo Mistico della Chiesa, non la divide. Soprattutto, per essere davvero tale, il carisma necessita di essere riconosciuto, approvato e regolamentato dalla Chiesa, forgiato e talora fortificato dalle difficoltà; in alcuni casi dagli stessi tempi della Chiesa, che in certe situazioni potrebbero rivelarsi anche lunghi. Il tutto non per cieca indifferenza umana, bensì per dovuta prudenza ecclesiale.

A nessuno è lecito dichiararsi pubblicamente investito dallo Spirito Santo di una "mozione" o carisma e di ritenere per questo la Chiesa semplicemente obbligata a prenderne passivamente atto, concedendo a singoli, o a più presunti detentori, di procedere come meglio ritengono opportuno. Agendo in tal modo, più che dare vita a dei nuovi carismi si corre il rischio di generare delle chiese parallele in grave danno dell'unità del Corpo Mistico della Chiesa.

Non è plausibile che numerosi vescovi diocesani abbiano accolto transfughi di vari istituti di vita consacrata, che entrati in attrito coi propri superiori sono usciti dal loro istituto portandosi appresso alcuni elementi e presentandosi a un vescovo diocesano che prontamente ha concesso il riconoscimento

---

<sup>1</sup> San Paolo Apostolo, Prima Lettera ai Corinzi: 12, 11.

<sup>2</sup> Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium*: 12.

<sup>3</sup> San Paolo Apostolo, Prima Lettera ai Corinzi: 12, 7.

<sup>4</sup> Vangelo di San Giovanni: 17, 22 ss.

come nuovo istituto di vita consacrata, offrendo spesso anche l'uso di antichi stabili abitati in precedenza da membri di ordini e congregazioni ormai estinte, o di ordini e congregazioni che per carenza di religiosi hanno dovuto abbandonare molte delle loro case. Non di rado è accaduto che dall'interno di queste neonate realtà, giunte appena all'esiguo numero di dieci elementi, un piccolo gruppo si sia a sua volta scisso per andare a fondare un nuovo istituto di vita consacrata, con la pronta approvazione concessa da un altro vescovo diocesano, ed altrettanta pronta concessione di antiche strutture ormai disabitate, il tutto in un continuo proliferare di realtà sempre più incontrollate e incontrollabili, che non deve seguitare oltre per il bene della Chiesa, del Popolo di Dio a essa affidato e per la credibilità stessa dell'idea di carisma, che se è vero e autentico procede da un dono ineffabile di grazia dello Spirito Santo di Dio.

Essendo Nostro compito apostolico di lavorare a riconoscere e all'occorrenza a separare il grano dalla gramigna<sup>5</sup>, si stabiliscono regole precise e necessariamente rigide per proteggere, anzitutto, i veri doni di grazia largiti dallo Spirito Santo alla Chiesa di Dio.

***3 Sulla prerogativa di riconoscimento delle nuove realtà riservata unicamente alla Sede Apostolica e sull'iter da seguire per giungere al riconoscimento in via definitiva*** — Non potendo porre riparo al continuo proliferare di nuovi istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, fenomeno peraltro affatto nuovo nella storia della Chiesa<sup>6</sup>; né potendo infondere prudenza in quanti hanno mostrato più volte di esserne carenti, con l'abrogazione degli

---

<sup>5</sup> Vangelo di San Matteo: 13, 24-30

<sup>6</sup> IV Concilio Lateranense, can. XIII: «Perché l'eccessiva varietà degli ordini religiosi non sia causa di grave confusione nella Chiesa di Dio, proibiamo rigorosamente che in futuro si fondino nuovi ordini. Chi quindi volesse abbracciare una forma religiosa di vita, scelga una di quelle già approvate. Ugualmente chi volesse fondare una nuova casa religiosa faccia sua la regola e le istituzioni degli ordini religiosi già approvati».

appositi canoni si revoca a tutti i vescovi diocesani la facoltà di riconoscere nuovi istituti di vita consacrata maschili e femminili di diritto diocesano. Il vescovo potrà solo accogliere e seguire in via del tutto privata la nascita di una nuova realtà, verificando quanto meglio possibile nel corso degli anni se è davvero animata da una nuova e originale forma di vita a essa ispirata dallo Spirito Santo, valutando attentamente ciò che di nuovo e innovativo può portare alla Chiesa universale, oppure se si tratta solo della ennesima frammentazione e duplicazione di realtà già esistenti legate al patrimonio religioso della Chiesa. A tal proposito non Possiamo omettere un paterno e dolente richiamo al numero elevato e in continuo aumento di nuove congregazioni francescane che rivendicano tutte, come peculiarità, il carisma vero e originario di San Francesco d'Assisi. Competendo sovente le une con le altre, alcune persino in modi penosi, eccentrici e infantili, per la foggia dei sai e dei calzari più poveri, sino a incorrere in rischi di vera e propria idolatria delle forme esteriori, preposte spesso a colmare gravi carenze di sostanza spirituale, religiosa e teologica. È dunque grave e insensato che non pochi vescovi diocesani diano purtroppo credito e ospitalità, strutture e fondi a soggetti che ragionevolmente, talvolta, andrebbero pastoralmente indirizzati presso degli esperti direttori spirituali, non di rado presso altrettanti esperti specialisti in scienze psichiatriche.

Il vescovo è pastoralmente e paternamente tenuto ad aiutare con affetto e prudenza la corretta crescita di queste realtà e a fornire tutti i migliori supporti dottrinali e giuridici, all' occorrenza anche il migliore aiuto da parte di teologi e di vari specialisti.

Queste neonate realtà, che sulla base di quanto concesso dalla Chiesa e attenendosi con scrupolo alle regole da essa sancite cominciano un cammino di ricerca sotto la prudente e attenta vigilanza del vescovo diocesano, devono dimostrare sin dall' inizio la loro profonda fedeltà al Magistero, ai canoni liturgici e al diritto interno che regola la vita della Chiesa. Il vescovo diocesano non

potrà concedere alcun genere di riconoscimento canonico, solo presentare la nuova realtà con una adeguata e dettagliata relazione informativa alla Sede Apostolica, esponendo lo stile di vita condotto, i buoni costumi dei suoi membri, la spiritualità che li anima nella più profonda comunione col Magistero e la tradizione cattolica universale, la loro scrupolosità nell' adeguato approccio liturgico e la trasparenza della loro amministrazione economica, ma soprattutto l'oggettivo contributo alla Chiesa di un carisma veramente originale e nuovo. Se c'è davvero un nuovo carisma e una missione affidata dallo Spirito Santo, quel nuovo carisma, quella missione e quella realtà nuova e originale sarà riconosciuta con gratitudine dalla Chiesa.

Se decorsi 10 anni dall'inizio dello studio di valutazione da parte del vescovo diocesano, non saranno stati raccolti tutti i necessari elementi per portare questa nuova realtà al vaglio della Sede Apostolica, con decreto motivato reso pubblico nella sua diocesi e dai vescovi di tutte le diocesi dove questa realtà è conosciuta, il vescovo diocesano dovrà dichiarare che non sussistono i presupposti per portare avanti questa esperienza di vita, quindi dichiararla sciolta. Se decorsi 10 anni e raccolti tutti i necessari elementi trasmessi alla Sede Apostolica con apposita relazione del vescovo diocesano assieme alla prima bozza della regola, si valuterà invece che sussistono gli elementi necessari per vagliare la nuova realtà, saranno dettate le condizioni affinché sia redatto entro i successivi cinque anni il testo definitivo della regola. Se decorsi i previsti cinque anni la Sede Apostolica approverà la regola, conferirà il riconoscimento pontificio provvisorio in via sperimentale. A partire da quel momento i membri di quella realtà potranno usare un abito proprio approvato dalla Sede Apostolica, professare i voti temporali dinanzi al vescovo diocesano e avere una loro casa di formazione, ma solo per la formazione di candidati al nuovo stile di vita, non di candidati al sacerdozio.

All'atto dell'approvazione pontificia provvisoria in via sperimentale, la Sede Apostolica, nella persona di un vescovo, di un prelado o di un religioso di altro ordine, congregazione o istituto di vita consacrata, nominerà un visitatore apostolico con l'incarico di seguire attentamente la crescita e il corretto sviluppo della nuova realtà, da vicino e in modo costante.

Dopo l'approvazione della regola, la nuova realtà dovrà lavorare alla redazione delle costituzioni, che dovranno comprendere e specificare al proprio interno l'aspetto spirituale, liturgico, disciplinare, giuridico ed economico. La prima bozza delle costituzioni dovrà essere presentata dopo cinque anni dall'approvazione definitiva della regola. Una volta approvate dalla Sede Apostolica, le costituzioni dovranno essere scritte in forma definitiva e presentate nuovamente dopo che saranno decorsi altri dieci anni, inserendo in esse tutti gli eventuali emendamenti suggeriti o espressamente richiesti dalla Sede Apostolica in modo indicativo o come *condicio sine qua non*. Se la Sede Apostolica approverà il testo definitivo delle costituzioni, decorsi cinque anni emetterà un decreto di approvazione. Solo allora la realtà diverrà un istituto di vita consacrata o una società apostolica riconosciuta di diritto pontificio.

Se durante gli interstizi tra le varie approvazioni della regola o delle costituzioni intervenissero problemi interni di grave o di rilevante entità, secondo la gravità del caso la Sede Apostolica disporrà: o la soppressione di quella realtà, oppure imporrà che tutto il procedimento cominci di nuovo da capo.

Dall'inizio del vaglio da parte del vescovo diocesano sino all'approvazione definitiva da parte della Sede Apostolica, per le varie tappe stabilite, da seguire e applicare in modo inderogabile per quanto riguarda la forma, la sostanza e gli interstizi di tempo stabiliti, sarà decorso un lasso di tempo pari a circa 40 anni. Qualsiasi deroga o eventuale abbreviazione dei tempi fissati è riservata unicamente alla personale decisione del Romano Pontefice.

Tutte le nascenti realtà che si trovano nel primo percorso di sviluppo dovranno attenersi a queste disposizioni, perdendo *ipso facto* il diritto di riconoscimento diocesano, eccezione fatta per quelle realtà che si trovano già al vaglio di riconoscimento da parte della Sede Apostolica, che applicherà comunque i criteri qui sanciti.

**4 Nuove realtà di cui fosse fondatore e promotore lo stesso vescovo diocesano** — Se il fondatore o il co-fondatore della nuova realtà fosse lo stesso vescovo diocesano, non potendo in tal caso svolgere funzione di controllore di se stesso, si concede che possa chiedere di essere dispensato dal governo pastorale, dimettersi dalla cattedra episcopale e seguire la propria “mozione” sotto l’ iniziale autorità di un altro vescovo diocesano. Il tutto se la Sede Apostolica darà la sua approvazione e concederà la dimissione dalla cattedra episcopale, cosa questa strettamente riservata al Romano Pontefice.

**5 Nuove realtà di cui fosse fondatore un sacerdote o più sacerdoti secolari o regolari** — Se il fondatore, il co-fondatore o i fondatori della nuova realtà, fosse un sacerdote o dei sacerdoti secolari o regolari, in tal caso devono sottostare più che mai alle direttive e alle disposizioni del vescovo, che con apposito decreto stabilirà anzitutto in che modo e con quale estensione sarà a loro concesso esercitare il sacro ministero sacerdotale. Il sacerdote o i sacerdoti regolari ai quali fosse concesso dai loro legittimi superiori di intraprendere la sperimentazione di questa nuova esperienza, per cinque anni rinnovabili una sola volta alla scadenza, potranno essere dispensati dalla residenza presso l’istituzione religiosa nella quale hanno professato i voti, entrando però sotto il controllo e la giurisdizione del vescovo diocesano come stabilito al paragrafo n. 3. Se i legittimi superiori religiosi non concederanno invece autorizzazione a intraprendere questa esperienza in via sperimentale, il religioso non potrà

adempiervi senza l' autorizzazione concessa dalla Sede Apostolica; oppure potrà dimettersi dalla famiglia religiosa con le previste dispense canoniche, essere incardinato nel clero secolare come presbitero diocesano e cominciare la sua esperienza di ricerca in via sperimentale sotto la piena giurisdizione e il pieno controllo del vescovo della diocesi, se questi glielo concederà.

**6 Alle nuove realtà non ancora approvate in via definitiva dalla Sede Apostolica non è permesso formare propri sacerdoti** — La formazione dei futuri candidati al sacerdozio è cosa molto delicata. Dobbiamo perciò interrogarci: possiamo concedere a neonati istituti di vita consacrata di formare e di portare al sacro ordine sacerdotale dei propri candidati al sacerdozio? Di per sé la cosa potrebbe essere possibile e sotto certi aspetti persino auspicabile, se il fondatore del nuovo istituto e i suoi compagni fossero soggetti realmente e profondamente illuminati dallo Spirito Santo e se il vescovo diocesano fosse altrettanto illuminato dai più alti doni di grazia, a partire dalla prudenza.

Quanti di questi nuovi fondatori hanno la tempra e i doni di grazia che hanno pervaso e illuminato il cammino, l' apostolato, la pedagogia e la mistica di uomini come San Filippo Neri, Sant' Ignazio di Loyola, San Giovanni di Dio, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d' Avila ...?

Sappiamo bene, purtroppo, quanto difficile sia raddrizzare un albero cresciuto storto. Andando a esaminare quanto di grave è accaduto nel corso degli ultimi squarci di storia in diversi di questi nuovi istituti nati nei più disparati angoli del mondo, per il bene della Chiesa, del Popolo ad essa affidato da Dio e per la ineffabile sacralità del sacerdozio ministeriale, la Nostra prudente risposta deve essere oggi decisa e inappellabile: non sia più concesso a queste neonate realtà di formare e di portare al sacro ordine nuovi sacerdoti finché non abbiano ottenuto il pieno riconoscimento pontificio. Se nella delicata fase



del loro sviluppo sarà necessaria una adeguata assistenza spirituale e sacramentale, il vescovo della diocesi, o nel caso la Sede Apostolica, provvederà a fornire l'assistenza più consona fornendo esperti sacerdoti secolari o regolari, che non potranno però essere scelti e proposti dal gradimento dei membri della nuova realtà, solo dall'autorità ecclesiastica. Il tutto fin quando non potranno avere dei sacerdoti propri entro i termini e i modi di seguito stabiliti.

Qualsiasi membro di queste istituzioni che sia vocato al sacerdozio, nell'interstizio tra il riconoscimento provvisorio in via sperimentale e il riconoscimento definitivo da parte della Sede Apostolica, dovrà essere accolto e approvato nella vocazione dal vescovo diocesano, inserito nel percorso formativo previsto per i futuri sacerdoti secolari, sottostare in tutto e per tutto all'autorità del vescovo e dei formatori preposti alla direzione del seminario, quindi a tutti i previsti criteri formativi fissati per i candidati al sacerdozio secolare.

Nella casa della nuova realtà che si trova allo studio e al vaglio della Sede Apostolica, il membro aderente che ha scelto di formarsi al sacerdozio presso il seminario diocesano potrà trascorrere solo i periodi di vacanza concessi di norma, o periodi di tempo brevi, mai stabili; il tutto su concessione del vescovo diocesano o da lui autorizzati su richiesta dei formatori del seminario diocesano.

Per il servizio pastorale previsto e richiesto dai criteri di formazione al sacerdozio, l'aderente non potrà essere affidato alla struttura della nuova realtà, solo a parrocchie e istituzioni diocesane; il tutto secondo le disposizioni già fissate nel precedente capitolo che regola la struttura dei seminari e le attività dei seminaristi.

Gli appartenenti alla nuova realtà, che attraverso la formazione prevista per i seminaristi diocesani saranno giunti al sacerdozio sotto la attenta guida e il controllo del vescovo, che col conferimento del primo grado del sacro ordine li avrà incardinati nel suo clero secolare diocesano, potranno essere affidati come sacerdoti in servizio stabile alla comunità della nuova realtà, ma sempre rimanendo presbiteri del clero secolare e come tali dipendenti in tutto e per tutto dalla giurisdizione dell' ordinario diocesano.

Se dovutamente e prudentemente applicata, questa normativa non darà vita ad alcun conflitto, perché il membro, come professore temporale, all'interno delle strutture dell'istituto di vita consacrata dipenderà dall' autorità del responsabile della nuova realtà riconosciuta in via sperimentale provvisoria; come sacerdote, seguirà invece a dipendere dall'autorità del vescovo diocesano, che dopo avere provveduto alla sua formazione al sacerdozio, lo affiderà in stabile forma provvisoria alla nuova realtà, finché la Sede Apostolica non avrà approvato in via definitiva il nuovo istituto di vita consacrata o la società di vita apostolica.

Dopo il riconoscimento definitivo da parte della Sede Apostolica, i sacerdoti che hanno spiritualmente aderito a questa nuova realtà, potranno essere escardinati dalle diocesi e incardinati in essa.

***7 Sul divieto ai vescovi diocesani di concedere ai membri di queste nuove realtà di essere preposti alla formazione dei seminaristi diocesani*** — In una stagione nella quale anche gli storici ordini e le benemerite congregazioni religiose hanno subito notevoli cali numerici e sofferto in vari modi crisi interne più o meno profonde, si seguita ad assistere al continuo proliferare di nuove realtà. Alla dimostrata prova dei fatti, molti fondatori e fondatrici dei nostri tempi sono stati non di rado persino apostoli di scandali; alle volte hanno dato vita a membra di dubbia fede e preparazione e purtroppo anche a

pessimi sacerdoti, pur di fare numero e aumentare quanto prima le loro fila, dimentichi che i grandi fondatori religiosi hanno servito nei secoli la Chiesa e istituito le loro congregazioni a devoto servizio della Chiesa. Non è dunque ammissibile che taluni possano operare all'esatto contrario: cercare di servirsi della Chiesa attraverso nuovi istituti di vita consacrata e società di vita apostolica per imporre e legittimare inquietanti forme di protagonismo, nascondendo altre volte persino gravi disordini della personalità, giunti in alcuni rari casi sino ad azioni delittuose perpetrate per lungo tempo, compromettendo in tal modo la credibilità della Chiesa universale e recando gravi danni alla dignità umana dei loro sottoposti nella vita consacrata, per non parlare dei gravi danni psicologici recati a numerosi giovani all'interno di certe strutture.

È preoccupante che numerose di queste nascenti o neonate realtà si proclamino investiti di un particolare carisma per la formazione dei sacerdoti. Nel corso della storia vi sono stati santi, confessori della fede e dottori della Chiesa che hanno veramente formato generazioni di preti; che hanno veramente e preziosamente concorso a creare istituzioni per la migliore formazione dei sacerdoti diocesani e che sovente sono stati supplicati dai vescovi di assumere la direzione dei loro seminari diocesani. Eppure, nessuno di questi santi fondatori, confessori della fede, educatori e pedagoghi illuminati da speciale grazia divina, ha mai proclamato, ed in specie agli esordi della propria esperienza, ma neppure dopo decenni di preziosa e innovativa attività pastorale e religiosa: «Noi siamo chiamati a dare una formazione veramente completa ai nuovi sacerdoti». Mai, prima di oggi, si erano uditi fondatori, o addirittura fondatrici di neonate realtà appena riconosciute dal vescovo diocesano, proclamare: «Il nostro carisma è la formazione di candidati al sacerdozio, o quello di formare vocazioni difficili». Oppure: «Il nostro carisma è di assistere e dirigere spiritualmente i sacerdoti in crisi vocazionale».

Si stabilisce pertanto divieto tassativo che in tutte le diocesi, o nelle diocesi dove possono esservi talora difficoltà a nominare formatori di seminario,

nei seminari creati da più diocesi o da conferenze episcopali; siano preposti a tale delicatissimo compito membri di nuove realtà.

I formatori di seminario devono essere sacerdoti secolari, come già disposto nella parte specifica di questo documento. I membri degli ordini storici o delle benemerite congregazioni religiose possono essere chiamati all'occorrenza, se necessario e con previa approvazione della conferenza episcopale nazionale, a prestare grato e prezioso servizio come insegnanti e confessori; ma non possono mai, in alcun caso, essere chiamati ad assumere il ruolo di formatori, direttori spirituali e rettori del seminario.

**8 Sulle modalità circa la professione dei voti temporali e perpetui dei membri dei nuovi istituti** — I membri dei nuovi istituti in fase di sviluppo che si trovano allo studio del vescovo, potranno professare i voti temporali dinanzi all'ordinario diocesano solo dopo che la Sede Apostolica avrà approvato la regola in via sperimentale provvisoria. I voti temporali potranno essere rinnovati ogni tre anni dinanzi al vescovo diocesano. Solo dopo l'approvazione definitiva delle costituzioni, i membri del nuovo istituto riconosciuto di diritto pontificio potranno professare i voti perpetui dinanzi al legittimo superiore eletto o confermato, che a partire da quel momento avrà piena facoltà canonica di accogliere le professioni dei propri sudditi e di presentare al vescovo diocesano i candidati al sacro ordine sacerdotale, che potranno essere formati al sacerdozio all'interno della casa di formazione dell' istituto di vita consacrata.

**9 Abiti antichi per neonate realtà religiose** — Gli abiti degli antichi ordini e congregazioni religiose fanno parte del patrimonio di una tradizione millenaria, come tali sono stati mantenuti a visibile prova di certe peculiarità e carismi che hanno attraversato intatti i tempi, servendo fedelmente la Chiesa e il Popolo di Dio; ed è quindi bene che a tal proposito siano mantenuti. Per contro,

invece, è necessario valutare quanto inopportuno sia che certe neonate realtà creino e adottino abiti religiosi di foggia medioevale, come se attraverso abbigliamenti esteriori che richiamano nello stile gli ordini storici di antica tradizione millenaria, fosse possibile dare al Popolo di Dio la pubblica immagine di una antica tradizione che non può esistere, mancando secoli di storia e altrettanti secoli di consolidata e sperimentata vita religiosa in seno alla Chiesa e a suo fedele servizio.

Nessuna realtà potrà dunque adottare abiti di antica foggia. In ogni caso, un abito idoneo, non potrà essere adottato prima che la realtà sia stata approvata in via sperimentale provvisoria dalla Sede Apostolica, alla quale cometterà autorizzare il modello di vestiario che questa nuova realtà intenderà proporre e vestire al momento opportuno e con opportuna licenza.

***10 Sulle numerose congregazioni femminili mosse dall'identico carisma e tutte fondate e operanti perlopiù negli stessi paesi*** — Disponiamo un adeguato controllo e uno studio molto approfondito da parte del Nostro competente dicastero sulle numerose congregazioni femminili di diritto diocesano, fondate perlopiù da vescovi e da sacerdoti secolari, che in alcuni particolari paesi del mondo operano tutte avendo come solo e specifico carisma l'assistenza di vescovi e di sacerdoti. Anzitutto è insolito che queste numerose congregazioni non ambiscano al riconoscimento pontificio, per questo riteniamo opportuno valutarle con cura e stabilire se esiste davvero un autentico carisma, ma soprattutto quale è la vera natura del loro servizio reso a vescovi e sacerdoti. In caso contrario che siano sciolte senza ulteriore indugio.

***11 Sui casi dei formatori alla vita religiosa che escono da ordini e congregazioni portandosi dietro novizi e chierici dando con essi vita a nuove realtà religiose*** — È da tempo documentato un numero preoccupante di casi

di formatori che preposti come maestri dei novizi o come decani dello studen-  
tato teologico di ordini, congregazioni religiose, istituti di vita consacrata e so-  
cietà di vita apostolica, hanno abbandonato i propri istituti portandosi dietro  
i novizi e i chierici; e presentandosi con essi presso un vescovo diocesano,  
hanno fondato un nuovo istituto di vita consacrata. Questo non è più consen-  
tito e tollerato e si dispone che quanti preposti a formare anche all'unità ec-  
clesiale all'interno degli istituti, anziché aggregare disgregano, siano sottopo-  
sti a severe pene canoniche, che assecondo la gravità del caso possono giun-  
gere sino alla sospensione a divinis per i religiosi sacerdoti e alla dimissione  
dalla stato religioso per le religiose consacrate.

***12 Sui casi di donne che fondano e che dirigono realtà religiose maschili e comunità sacerdotali, sul divieto di fondare comunità miste maschili e femminili*** — L'importanza della donna nella storia della salvezza è ricapito-  
lata nella figura della Beata Vergine Maria, attraverso la quale il mistero dell'  
incarnazione nobilita ogni donna, perché grazie a una donna, alla sua fede e  
alla sua libera accettazione della volontà di Dio, il Verbo ha potuto farsi carne  
e venire ad abitare in mezzo a noi.

Considerata la natura stessa del sacerdozio ministeriale, senza intaccare  
in alcun modo la preziosa figura della donna all'interno della Chiesa e nei piani  
di salvezza di Dio, che le ha concesso un ruolo da sempre specifico, importante  
e anche privilegiato, facciamo espresso divieto a donne di fondare, di portare  
avanti e di dirigere istituzioni religiose maschili, ed in specie comunità sacer-  
dotali. Nessuna delle grandi donne proclamate sante e dottori della Chiesa lo  
ha mai fatto, perché erano coscienti del proprio carisma e del proprio ruolo  
specifico all' interno della Chiesa, dove hanno lavorato e dedicato la loro esi-  
stenza anche per nobilitare quanto più possibile la figura del sacerdote, ma  
senza mai uscire dal loro ruolo specifico.

Una donna può contribuire, come qualsiasi laico o laica alla migliore formazione di un futuro sacerdote o di un sacerdote stesso, ed è molto auspicabile e prezioso che lo faccia, per questo motivo abbiamo cercato di inserire figure femminili in tutte le strutture ecclesiali, formative e accademiche dove particolarmente prezioso risulterà il loro operato e la loro presenza stessa, inclusi i seminari diocesani. Le abbiamo inserite nell'amministrazione della Chiesa, in vari settori di alto rilievo della curia romana, sino a conferire alle donne la possibilità di assurgere a specifiche mansioni per lungo tempo unicamente riservate ad arcivescovi titolari<sup>7</sup>. Non possiamo però preporle a formare un candidato al sacerdozio né tanto meno a dirigere un sacerdote.

Analogo divieto non può essere invece esteso a sacerdoti che animati dalla spiritualità derivante dal loro sacerdozio ministeriale, creano o dirigono realtà femminili ecclesiali e di vita consacrata.

La Sede Apostolica non riconosce le comunità cosiddette miste e stabilisce il divieto tassativo di fondare e di creare istituzioni e comunità religiose nelle quali uomini e donne coabitano nello stesso stabile condividendo la stessa vita comunitaria. I vescovi provvedano immediatamente a sciogliere queste nuove esperienze religiose nelle diocesi in cui hanno preso vita e nelle diocesi in cui si sono insediate.

**13 Sul criterio di accoglienza del vescovo delle nuove realtà religiose ed ecclesiali** — Se la comunità di un istituto di vita consacrata, di un nuovo movimento o di una nuova realtà ecclesiale, decidesse di aprire una propria casa in una diocesi, un proprio centro aggregativo o gruppo di preghiera in una parrocchia, il vescovo diocesano è obbligato a chiedere accurate informazioni e notizie al vescovo della diocesi dalla quale procedono; il parroco che li accoglie è tenuto a informarne tempestivamente il vescovo diocesano e a chiedere

---

<sup>7</sup> Capitolo IV, par. 2.

il suo inderogabile benessere. Il vescovo non è tenuto ad alcun titolo all' accoglienza nella propria diocesi. In tal caso dovrà comunicare tempestivamente alla Sede Apostolica i motivi per i quali non ha ritenuto opportuno accogliere questa comunità, che non potrà in tal modo operare in quella diocesi, salvo diversa disposizione espressamente data dalla Sede Apostolica.

Altrettanto, i parroci, non sono tenuti ad accogliere nelle loro parrocchie nuovi movimenti la cui peculiarità pare talvolta quella di disgregare la vita parrocchiale, imponendo i propri costumi e stili di vita e costringendo infine all'abbandono della vita parrocchiale quanti non intendono adeguarsi, cosa che, peraltro, la comunità dei fedeli non è tenuta a fare.

***14 Sull'approvazione del vescovo riguardo l'accettazione di nuovi membri nelle case e nelle istituzioni di ordini e congregazioni religiose presenti nella sua diocesi*** —

Si stabilisce il criterio di approvazione del vescovo diocesano su singoli membri sacerdoti che fossero trasferiti dalla loro comunità nel territorio della sua diocesi. Il superiore religioso o il responsabile di quella nuova realtà ecclesiale è tenuto a presentare e garantire con una lettera ufficiale il nuovo membro o i nuovi membri al vescovo diocesano, esponendo il motivo e l'utilità del suo inserimento e chiedendo la sua approvazione, la sua accoglienza e il nulla osta per l'esercizio del sacro ministero sacerdotale. Il vescovo non è tenuto ad accogliere nella propria diocesi dei sacerdoti membri di comunità che pure non svolgono alcuna attività pastorale, o che non hanno mai avuto in gestione nella sua diocesi alcuna struttura parrocchiale o istituto diocesano. Con questa disposizione non intendiamo sminuire le facoltà concesse a tutti gli ordini, congregazioni, istituti di vita consacrata, società di vita apostolica e nuove realtà ecclesiali riconosciute per diritto pontificio, riteniamo che questo diritto, in questo particolare momento storico, debba essere regolato anche attraverso il prezioso controllo dei vescovi diocesani. Il motivo



di questa disposizione mira a mantenere l'unità del corpo della Chiesa evitando disgregazioni, forme di nociva competizione e seri danni alle attività pastorali diocesane, specie in certi contesti complessi e delicati.

**15 Sulle facoltà concesse dal vescovo diocesano ai sacerdoti degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica** — Come già precisato, torniamo ancora a ribadire che il vescovo diocesano non può entrare nel merito della organizzazione interna degli istituti di vita consacrata, delle società di vita apostolica e delle nuove realtà ecclesiali la cui vita è disciplinata dalla regola e dalle costituzioni proprie approvate dalla Sede Apostolica. Può esprimere, ed all' occorrenza è tenuto a farlo, la sua contrarietà alla professione religiosa o alla sacra ordinazione sacerdotale nel territorio della sua diocesi di membri di istituti da lui reputati non idonei agli ordini sacri per seri, gravi e comprovati motivi.

I sacerdoti degli istituti di vita consacrata inseriti in proprie istituzioni alle quali non è affidata alcuna mansione pastorale nella diocesi in cui risiedono, o che sono dediti alla sola vita contemplativa, non si reputino per questo svincolati dall' autorità canonica e pastorale del vescovo, al quale spetta dettare, consentire e approvare qualsiasi genere di attività svolta con i fedeli o a beneficio dei fedeli della sua Chiesa particolare. Un istituto religioso non è una diocesi a se stante dentro la diocesi. Spetta pertanto al vescovo conferire, attraverso la concessione obbligatoria del *Celebret* della diocesi che ogni sacerdote secolare e regolare deve obbligatoriamente avere, la facoltà a tutti i membri del clero regolare residenti sul suo territorio canonico di celebrare la Santa Messa, amministrare confessioni e predicare. Spetta altresì al vescovo stabilire in che modo i sacerdoti degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica debbano e possano farlo. Dunque certe istituzioni alle quali non è affidata alcuna parrocchia o istituto diocesano, non possono celebrare all'

interno dei propri istituti alcuna liturgia pubblica né prestare assistenza spirituale e pastorale a fanciulli, giovani, adulti, gruppi di fedeli, né a membri di altri istituti femminili e maschili di vita consacrata presenti in quella diocesi, senza prima avere richiesto e ottenuto il pieno benestare del vescovo diocesano, al quale compete concedere tali facoltà e nel caso revocarle con apposito decreto per ragionevoli motivi di opportunità pastorale o per altri eventuali gravi motivazioni.

**16 Sulla competenza territoriale riguardo ai casi di istituti che sorgono sul territorio di più diocesi e di istituti eretti in luoghi isolati** — In certi particolari contesti nei quali un territorio metropolitano a denso numero di abitanti è suddiviso in più diocesi, può accadere che la struttura di un istituto si trovi a essere ripartita sul territorio canonico di due diversi vescovi. In casi simili, ed in tutti i casi analoghi, spetterà all'arcivescovo metropolita che presiede quella provincia ecclesiastica stabilire con un apposito decreto a quale unica giurisdizione diocesana apparterrà l'istituzione ripartita su due diversi territori diocesani, evitando in tal modo che istituzioni ripartite in più diocesi finiscano con l'essere una sorta di *res nullius dioecesis*.

In certe zone molto estese, dove in contesti particolarmente isolati dovesse essere eretto un istituto, si dovrà anzitutto stabilire l'appartenenza dello stesso alla diocesi più vicina, cosa che dovrà essere decretata dall'arcivescovo metropolita che presiede la provincia ecclesiastica, in sua assenza dal presidente della conferenza episcopale nazionale; in mancanza di una provincia ecclesiastica e di una conferenza episcopale nazionale, dal vescovo più vicino, o in alternativa direttamente dalla Sede Apostolica.

**17 Sulle congregazioni religiose e nuove realtà ecclesiali il cui fondatore è stato riconosciuto colpevole di condotte immorali e di pubblici scandali** —

Sia attentamente valutata la possibilità di sciogliere nuovi istituti di vita consacrata e società di vita apostolica il cui fondatore, fondatori o fondatrice sia stato riconosciuto colpevole di gravi scandali morali, sociali e patrimoniali. In casi gravi va esaminata sia la reale sussistenza di un carisma, spesso o quasi sempre legato alla persona stessa del fondatore o della fondatrice, quindi la disciplina interna e la spiritualità che anima e che tiene in piedi l'istituto. Se le fondamenta risulteranno friabili o addirittura insussistenti, si proceda quanto prima a svuotare la casa e abbatterla, evitando in tal modo che possa cadere mettendo a rischio la salute e la vita di coloro che la abitano, di quanti si accingono a entrarvi e di tutti gli ignari che non essendo a conoscenza del pericolo si trovano a passeggiare al suo esterno lungo la strada.

Al di là delle singole persone animate da buona fede, non è pensabile erigere una costruzione solida sopra alla sabbia, né si può pensare che dal tronco di un albero marcio possano crescere nel tempo frutti sani. Affermare che anche all'interno di simili realtà possano esservi comunque brave persone, non è un motivo valido, meno che mai prudente, per tenere in piedi una costruzione nata pericolante, pensando al tempo stesso di poterla proiettare nel tempo futuro.

***18 Sui nuovi istituti di vita consacrata, società di vita apostolica e nuove realtà ecclesiali che si manifestano pubblicamente come chiese nella Chiesa o in antagonismo alla dottrina, alla liturgia e al Magistero della Chiesa*** — I nuovi istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica, le nuove realtà ecclesiali e movimenti non devono mai costituire un corpo separato dentro la Chiesa che marcia in parallelo alla Chiesa Cattolica, perché non sono questi i doni e tanto meno i frutti divini della cosiddetta “primavera dello Spirito”. È auspicabile che queste realtà animate dal loro effettivo e riconosciuto carisma maturino e portino avanti proprie tradizioni e stili di vita; ma nessuna di queste tradizioni e stili di vita può costituire elemento di aperto

antagonismo alla comune tradizione della Chiesa universale. Pertanto non è ammissibile, anzi è censurabile e sempre da evitare che certi istituti e aggregazioni diano vita a una liturgia propria diversa dalla liturgia universale della Chiesa Cattolica o dai riti particolari da essa approvati. Non è consentito ad alcun istituto o aggregazione di creare e di avere un proprio magistero che non rispecchi il Magistero della Chiesa, od una propria catechesi che non rispecchi il Catechismo della Chiesa Cattolica.

Le congregazioni e aggregazioni alle quali non fosse ancora chiaro che il loro carisma riconosciuto e approvato è a servizio della Chiesa, per la Chiesa e all'interno della Chiesa, siano energicamente richiamate, se non si adegueranno, che siano sciolte, senza che il loro alto numero di aderenti e la loro capillare diffusione in tutto il mondo possa essere ad alcun titolo di ostacolo a una prudente soppressione. In tal modo sarà evitato di ingenerare nel corpo dei fedeli il pericoloso equivoco che la Chiesa, non agendo con misericordiosa severità, approva e legittima condotte disgreganti e scandalosi abusi liturgici al proprio interno, effetto dei quali è di frantumare la comunione e l'unità del Corpo Mistico in nome dei più bizzarri personalismi. Non bisogna temere di agire, anche dinanzi a realtà di movimenti numerosi e capillarmente diffusi nel mondo, quando è necessario e urgente ripristinare la comunione compromessa e il diritto interno violato da regole arbitrarie che non rispecchiano le regole universali della Chiesa.